

COMUNE DI MILANO
DC MOBIL. TRASPORTI
PG 751170/2011
Del 18/10/2011
DIRETTORE CENTRALE
(S) PROT. SEGR.GENERALE
18/10/2011

Milano



Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 751170/2011
DIRETTORE CENTRALE
Del 18/10/2011
(S) PROT. DC MOBIL.TRASP
19/10/2011

Milano, 18 ottobre 2011

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 751170/2011
DIRETTORE CENTRALE
Del 18/10/2011
REGISTRO ORDINANZE
SINDACALI 94/2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO – REVOCA DELLE ORDINANZE SINDACALI N° 2/2011 DEL 24 GENNAIO 2011, N° 3/2011 DEL 27 GENNAIO 2011, N° 11/2011 DEL 3 FEBBRAIO 2011.

IL SINDACO

Considerato che nell'affrontare l'emergenza ambientale prodotta dai cosiddetti picchi invernali, al fine di ridurre le medie annuali di concentrazione di PM10 e di interrompere le sequenze di giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi/m³, nel mese di gennaio 2011 l'Amministrazione ha predisposto un piano emergenziale per la qualità dell'aria costituito da una serie di provvedimenti da attuare in caso di reiterato superamento del valore limite giornaliero di PM10, al fine di ridurre i carichi emissivi alla sorgente, i cui indirizzi sono stati indicati nella Relazione tecnica redatta dai Settori Comunali competenti allegata all'Informativa alla Giunta Comunale avente PG 44893/2011;

Considerato che con Ordinanza Sindacale n° 2/2011 del 24 gennaio 2011 e s.m.i. è stata disposta l'entrata in vigore di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico al verificarsi della condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 rilevati, da ARPA Lombardia, rispettivamente, per la durata di 12 e 18 giorni consecutivi;

Rilevato che nonostante le misure adottate, sia di carattere strutturale che di tipo emergenziale, nell'anno in corso si sono già registrati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e l'11 ottobre 2011, 84 giorni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10;

Rilevato inoltre che in data 5 ottobre 2011 è stata accertata e dichiarata la condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 12 giorni consecutivi, compresi tra il 23 settembre ed il 4 ottobre, con la conseguente entrata in vigore delle misure emergenziali di cui all'ordinanza sindacale n° 2/2011 del 24 gennaio 2011 e s.m.i.;

Considerato che le suddette circostanze rappresentano motivo di maggiore attenzione, soprattutto in considerazione del fatto che il superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 12 giorni consecutivi si è registrato in un



periodo in cui non sono ancora attivi gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, i quali contribuiscono notevolmente all'incremento del fenomeno;

Considerato che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Ritenuto pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare un nuovo piano emergenziale con la previsione di abbassare le soglie di criticità in modo da anticipare le fasi d'intervento, le quali dovranno prevedere misure maggiormente restrittive;

Vista la Relazione Tecnica redatta dai Settori Comunali in cui si individuano, rispetto a quanto previsto con Ordinanza Sindacale n° 2/2011 e s.m.i. nuove soglie di criticità al verificarsi del superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 7 giorni consecutivi (Prima fase), anziché i precedenti 12 giorni, e per 14 giorni consecutivi (Seconda fase) al posto dei precedenti 18 giorni, proponendo altresì nuove misure, maggiormente restrittive, da adottare al verificarsi delle predette condizioni di criticità;

Vista l'Informativa alla Giunta Comunale avente PG 740029/2011 del 14 ottobre 2011 circa i nuovi indirizzi per l'adozione di misure emergenziali per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano, contenuti nella succitata Relazione allegata alla medesima Informativa;

Considerato pertanto necessario adottare misure maggiormente restrittive rispetto a quanto già disposto con Ordinanza Sindacale n° 2/2011 e s.m.i. anticipandone l'entrata in vigore al verificarsi della condizione di criticità del superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 7 giorni consecutivi (Fase I), e per 14 giorni consecutivi (Fase II);

Considerato opportuno e più efficace, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, prevedere in luogo del blocco totale del traffico dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nelle domeniche o giornate festive successive al verificarsi della condizione di criticità, come previsto nell'Ordinanza Sindacale n° 2/2011 e s.m.i., una misura calendarizzata da definirsi con separato e successivo provvedimento da concordare, per quanto di competenza, con i Comuni dell'Area Urbana, al fine di promuovere la cultura ambientale;

Dato atto che il Dipartimento di Milano di ARPA monitora la qualità dell'aria certificando il dato giornaliero di concentrazione di inquinanti e l'eventuale avvenuto superamento del Valore Limite giornaliero di 50mg/m³ di PM10 fissato dalla Direttiva comunitaria 2008/50 UE;



Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.gs 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Visto il D.M. 21.4.1999 n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n° 60;

Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n° 152;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

1. **la revoca delle ordinanze sindacali n° 2/2011 del 24 gennaio 2011, n° 3/2011 del 27 gennaio 2011, n° 11/2011 del 3 febbraio 2011;**
2. **che dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 rilevati da ARPA Lombardia per la durata di 7 giorni consecutivi entreranno in vigore le seguenti misure:**
 - a) il divieto di circolazione da lunedì a domenica, dalle 00:00 alle 24:00, con le deroghe ed eccezioni di cui all'allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, dei veicoli qui di seguito indicati :
 - autoveicoli benzina Euro 0;
 - autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 3;
 - ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a due tempi Euro 1 nonché ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli Euro 0 ed Euro 1 alimentati a gasolio;



- b) il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo o gas visibile;
- c) intensificare e potenziare i controlli da parte degli organi preposti (inclusi i Guardaparco ed i Servizi di Vigilanza Ecologica operanti sul Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e sul restante territorio comunale) per l'accertamento del rispetto delle seguenti norme già in vigore:
- divieto di combustione di rifiuti all'aperto (art. 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale);
 - divieto di combustione all'aperto in ambito agricolo e di cantiere (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
 - divieto di accensione di fuochi negli spazi comunali a verde (art. 14 Regolamento comunale d'uso del verde);
 - divieto di combustione all'aperto di qualsiasi materiale, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere (art. 2.5.9 del Regolamento Locale di Igiene);
 - spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea nonché dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
 - accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento e comunque per un tempo non superiore a tre minuti (art. 2.5.10 del Regolamento Locale di Igiene);
 - divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue dal 10 novembre 2010 al 7 febbraio 2011 compreso (Decreto Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 9542 del 30/09/2010);
 - interrimento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati di cui al precedente alinea entro le 24 ore dallo spandimento (Allegato 1 della DGR n° 5868 del 21/11/2007 e successive modifiche). Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione;
- 3. che dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo**



di PM 10 rilevati da ARPA Lombardia per la durata di 14 giorni consecutivi entreranno in vigore le ulteriori seguenti misure:

- d) estensione del divieto di circolazione di cui al punto 1.a), fatte salve le eccezioni e deroghe indicate in allegato 1), anche ai seguenti veicoli:
- ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a due tempi Euro 2 nonché ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli Euro 2 alimentati a gasolio;
 - autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4;
- e) divieto di accesso e transito a tutti i veicoli all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni, con le eccezioni e le deroghe di cui all'allegato 2) quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, da lunedì a domenica, dalle 07:30 alle 19:30;
- f) disporre la riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:
- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
 - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
 - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- g) disporre che la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 9, c. 2, del D.P.R. 412/1993 citato sia ridotta di un'ora con le medesime eccezioni di cui al punto precedente;
- h) divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993;



- i) intensificare i controlli relativi all'obbligo di provvedere alla pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale";
- j) promuovere accordi con il Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia per il rispetto e/o il rafforzamento dei divieti di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati. Queste attività liberano in aria ammoniacca che, in ambito urbano, è il principale precursore per la formazione di particolato secondario inorganico.

AVVERTE CHE

- l' inosservanza delle misure di cui punti *a), d), e)* sarà punita ai sensi dell' art. 6, comma 12 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- l'inosservanza dei punti *b), f), g)* ed *h)* sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.mi. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

La cittadinanza sarà informata con anticipo dello stato di criticità in occasione dei periodi consecutivi di superamento dei limiti. Sarà, inoltre, tempestivamente informata circa l'acquisizione ufficiale, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta condizione di superamento della soglia critica di PM10 e della conseguente e successiva entrata in vigore delle misure emergenziali di cui alla presente ordinanza, nonché della loro eventuale sospensione.

Saranno utilizzati, a tale scopo, i seguenti mezzi di comunicazione:

- il canale di informazione 02.02.02 dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
- il sito istituzionale del Comune di Milano;



- televideo;
- la linea telefonica del Comando di Polizia 800368636;
- il coinvolgimento dei principali organi di stampa e comunicazioni (giornali, radio e televisioni);
- i pannelli a messaggio variabile.

Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia per tre giorni consecutivi.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento e negli allegati nn° 1 e 2, quali parte integrante dello stesso, possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale, sentito il Direttore Generale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, pannelli a messaggio variabile, ecc..

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli

ALLEGATO n° 1 alla Ordinanza Sindacale PG 751170/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto a) e d) le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
2. Veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;
3. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea (salva l'applicazione della disposizione speciale per i veicoli di categoria M3 di cui al punto 28), autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
4. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 4 tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE (Euro 0 o pre-Euro I);
5. autoambulanze;
6. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle forze di polizia, FF.AA, CRI, VVF, corpi e servizi di P.L., protezione civile e corpo forestale, veicoli di pronto soccorso sanitario, di Ospedali ed ASL;
7. veicoli muniti di contrassegno per trasporto di portatori di handicap. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap a bordo è necessario munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Locale dietro esibizione di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
8. autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, c. 1 del reg. 495/92;
9. gli autoveicoli muniti della targa CC che il Ministero degli Affari Esteri rilascia ai Consoli di Carriera o in alternativa muniti dei contrassegni metallici rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri ai Consoli Onorari, da applicare a lato della targa di serie dell'autovettura comprovante l'Autorità Consolare, salvo casi specifici dovutamente documentati;
10. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
11. autoveicoli ad uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta;
12. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

13. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
14. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
15. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal D. M. Trasporti 332/98;
16. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro.;
17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
18. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
19. veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
20. veicoli con almeno tre persone a bordo (*Car Pooling*);
21. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, ai sensi dell'articolo 116 CdS;
22. autoveicoli ad uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti
23. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per le donazioni;
24. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione nei registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del codice della strada e limitatamente alla partecipazione a manifestazioni;
25. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del codice della strada;
26. veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione¹;

27. veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di apposito biglietto di viaggio¹;
28. veicoli appartenenti alla categoria M3, alimentati a gasolio EURO 3 diesel, utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)¹;
29. i veicoli destinati al trasporto cose alimentati **alimentati a gasolio**, indifferentemente omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE oppure della direttiva 88/77/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato non siano superiori al limite d'emissione **Euro 3 e purchè siano¹** :
- classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
 - lettera h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
 - classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera b) autospazzatrici
 - lettera c) autospazzaneve
 - lettera d) autopompe
 - lettera e) autoinaffiatrici
 - lettera i) autoveicoli per il soccorso stradale
 - lettera n) autofunebri
 - lettera o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti
 - lettera t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili
 - lettera x) auto con installazioni telegrafiche
 - veicoli utilizzati per trasporto farmaci urgenti;
 - veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio pubblico postale;
 - veicoli di proprietà di imprese in possesso di abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37;
 - veicoli operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, igiene ambientale e raccolta rifiuti.;
 - classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera c) cisterne per il trasporto di liquidi

¹ Deroga valevole nel caso di entrata in vigore delle misure previste al verificarsi del superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 rilevati da ARPA Lombardia per la durata di 14 giorni consecutivi.

lettera d) cisterne, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti
lettera g) betoniere

- veicoli classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
lettera g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche
lettera h) autoveicoli gru
lettera j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- veicoli operativi utilizzati per il trasporto di beni strumentali relativi ad attività di manutenzione;
- veicoli utilizzati da fiorai per l'allestimento di cerimonie;
- veicoli di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico rilasciato dagli uffici competenti.

Il blocco del traffico veicolare non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

tratti autostradali, svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, tratti di strade di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici:

Cascina Gobba: *Via Milano (Cologno M.)* e S.S. 11 Padana Superiore;

Forlanini: Viale E. Forlanini, sino a via Gatto;

San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paultese;

Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;

Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;

Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;

Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;

inoltre:

tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti (compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (capolinea tram 24) di collegamento tra lo svincolo della SS 412 della Val Tidone ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;

tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea dell'autobus n. 63 in Via Jemolo e più precisamente:


Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano).

Qualora per motivi di sicurezza ed ordine pubblico legati a specifiche e sopraggiunte circostanze, ad oggi non prevedibili (ad es. eventi sportivi presso lo Stadio Meazza) si provvederà ad integrare i tratti stradali con apposito provvedimento.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli

x


ALLEGATO n° 2 alla Ordinanza Sindacale PG 751170/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto e) le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

1. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 i veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 4 e successivi o che, a seguito di installazione successiva all'acquisto di dispositivi anti particolato omologati, siano inquadrabili, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, come classe di arrivo quali Euro 4 e successivi ;
2. veicoli alimentati a benzina Euro 2 e successivi, ed alimentati a gasolio, indifferentemente omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE oppure della direttiva 88/77/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato risultino non superiori al limite d'emissione Euro 3 purché siano:
 - classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - a. lettera b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
 - b. lettera h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
 - c. lettera n) furgoni blindati per trasporto valori
 - classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - d. lettera b) autospazzatrici
 - e. lettera c) autospazzaneve
 - f. lettera d) autopompe
 - g. lettera e) autoinaffiatrici
 - h. lettera i) autoveicoli per il soccorso stradale
 - i. lettera n) autofunebri
 - j. lettera o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti
 - k. lettera t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili
 - l. lettera x) auto con installazioni telegrafiche
- veicoli utilizzati per trasporto farmaci urgenti;
- veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio pubblico postale;
- veicoli di proprietà di imprese in possesso di abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37;
- veicoli operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, igiene ambientale e raccolta rifiuti.;
- veicoli classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:

- m. lettera c) cisterne per il trasporto di liquidi
 - n. lettera d) cisterne, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti
 - o. lettera g) betoniere
- veicoli classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - p. lettera g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche
 - q. lettera h) autoveicoli gru
 - r. lettera j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - veicoli operativi utilizzati per il trasporto di beni strumentali relativi ad attività di manutenzione;
 - veicoli utilizzati da fiorai per l'allestimento di cerimonie;
 - veicoli di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area "Cerchia dei Bastioni" rilasciato dagli uffici competenti

Sono inoltre derogate le ulteriori categorie qui di seguito elencate nel rispetto delle discipline viabilistiche vigenti :

3. autoveicoli destinati all'esercizio di attività di commercio e somministrazione su aree pubbliche interne alla Z.T.L. "Cerchia dei Bastioni" denominati "Duomini";
4. i veicoli adibiti al trasporto di merce alimentare deperibile alimentati a benzina Euro 3 e successivi, ed alimentati a gasolio, indifferentemente omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE oppure della direttiva 88/77/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato risultino non superiori al limite d'emissione Euro 4;
5. veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione;
6. veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di apposito biglietto di viaggio;
7. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
8. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
9. veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;
10. gli autoveicoli muniti di targa CC che il Ministero degli Affari Esteri rilascia ai Consoli di Carriera o in alternativa muniti dei contrassegni metallici rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri ai Consoli Onorari, da applicare a lato della targa di serie dell'autovettura comprovante l'Autorità Consolare, salvo casi specifici dovutamente documentati;

11. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle forze di polizia, FF.AA, CRI, VVF, corpi e servizi di P.L., protezione civile e corpo forestale, veicoli di pronto soccorso sanitario, di Ospedali ed ASL;
12. autoambulanze;
13. veicoli muniti di contrassegno per trasporto di portatori di handicap. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap a bordo è necessario munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Locale dietro esibizione di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
14. autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, c. 1 del reg. 495/92;
15. autoveicoli ad uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti;
16. i veicoli destinati al trasporto persone sino a 9 posti e destinati al trasporto cose, di proprietà di residenti, all'interno della ZTL "Cerchia dei Bastioni", ed equiparati, alimentati a benzina Euro 1 e successivi, ed alimentati a gasolio che a seguito di installazione successiva all'acquisto di dispositivi anti particolato omologati siano inquadrabili, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, come classe di arrivo Euro 4. Sono da intendersi equiparati ai residenti nella Zona a Traffico Limitato - Cerchia dei Bastioni i soggetti definiti tali dalle vigenti norme che disciplinano l'accesso nella ZTL Cerchia dei Bastioni - Ecopass;
17. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti dal contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro.;
18. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
19. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
20. veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
21. veicoli con almeno tre persone a bordo (*Car Pooling*);

22. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, ai sensi dell'articolo 116 CdS;
23. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per le donazioni;
24. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione nei registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del codice della strada e limitatamente alla partecipazione a manifestazioni;
25. veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;
26. veicoli utilizzati da edicolanti di turno;
27. veicoli del servizio *car sharing* e a servizio del *bike sharing* ;
28. i veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale che per le medesime ragioni debbano necessariamente accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) - Cerchia dei Bastioni e che siano stati individuati mediante dichiarazione delle Autorità sopra citate;
29. i veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio riferibili ad urgenze per i quali risulta indispensabile l'utilizzo del mezzo privato e a interventi in pronta reperibilità dal personale sanitario dipendente dalle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all'interno della ZTL "Cerchia dei Bastioni".
30. i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa, il cui posteggio ricade all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni;
31. veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni relative a battesimi e matrimoni e alle Sacre manifestazioni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
32. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti muniti di tesserino rilasciato dall' Ordine;
33. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
34. veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

35. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli

